

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.

(L.R. 18 febbraio 2016, n.4)

Parere n. 88 del 24/7/2019

Oggetto: DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L. – Impianto idroelettrico sul Rio Bigontina.
Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL).
Procedura di V.I.A. ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 1628/2015, nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

PREMESSA

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, come riformato dal D.Lgs. 104/17;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 47161 del 7/2/2018 con la quale la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- PRESO ATTO che in data 18/12/2017 il proponente ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 presso la competente Provincia di Belluno (ricevuta dalla medesima con prot. n. 55386 del 21/12/2017) e che quest'ultima ha comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione con nota prot. n. 315 del 4/1/2018 e successivamente ne ha comunicato la sospensione del termine finale per la conclusione del procedimento di VIA con nota prot. N. 1165 del 11/1/2018;

- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la relazione di incidenza ambientale e la sintesi non tecnica;
- PRESO ATTO** che, conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 130430 del 6/4/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06 e specificando nel contempo che l'istanza di procedura di VIA, presentata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, è da intendersi incardinata nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003, come previsto dalla D.G.R. 1628/2015;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/4/2018 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO** che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii., in data 16/5/2018 presso la Sala Cultura Cortina a Cortina (BL);
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha effettuato in data 17/5/2018 un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico presso la sala consiliare del Comune di Cortina;
- PRESO ATTO** che entro i termini di all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, risultano pervenute osservazioni e contributi istruttori formulati dai seguenti soggetti:
- Provincia di Belluno (ricevuta con prot. n. 38100 del 31/1/2018);
 - Regione Veneto - Direzione Turismo (prot. n. 67849 del 21/2/2018);
 - Regole di Ampezzo (ricevuta con prot. n. 76137 del 27/2/2018);
 - Regione Veneto - U.O. Forestale Est (prot. n. 92708 del 12/3/2018);
 - Regole di Ampezzo (ricevuta con prot. n. 187007 del 22/5/2018);;
 - Gruppo cittadini di Cortina d'Ampezzo (ricevuta con prot. n. 194108 del 25/5/2018);
 - Silverio Lecedelli (ricevuta con prot. n. 208450 del 4/6/2018);
 - Associazioni varie (ricevuta con prot. n. 210406 del 5/6/2018);
 - Distretto Alpi Orientali (ricevuta con prot. n. 212650 del 6/6/2018);
 - Controdeduzioni Dolomiti Derivazioni (ricevuta con prot. n. 331433 del 08/08/2018).
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 20/2/2019 un incontro tecnico presso gli uffici regionali;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 2299/2014 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*";
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento:
- in data 31/5/2018 l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso, con nota prot. n. 202366, la richiesta di integrazioni, che è stata comunicata alla società proponente per opportuna conoscenza in data 20/7/2018 con nota prot. n. 306234;
- ESAMINATA** tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

AL DECRETO n. 94 del 29 AGO 2019**DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 28/05/2019**

Nella seduta del 28/05/2019 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

viste le osservazioni pervenute;

preso atto che con Determinazione Costitutiva n. 1773 del 17/10/2016 la Provincia di Belluno ha concesso alla società Derivazioni S.r.l. il diritto a derivare dal torrente Bigontina, in territorio di Cortina d'Ampezzo (BL), moduli massimi 4,80 e medi 2,09, per produrre sul salto di m 241, 33 la potenza media di kW 494,49;

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e della nota integrativa pervenuta agli uffici VIA;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto del parere non favorevole del Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia - espresso con prot. n.; 1959/B.4.11/2 del 05/06/2018;

preso atto della richiesta integrazioni dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV trasmessa con nota prot. n. 202366 del 31/05/2018, che è stata comunicata alla società proponente per opportuna conoscenza in data 20/7/2018 con nota prot. n. 306234;

visto che l'area del progetto è interessata da aree di frana alle quali è stata attribuita la classe di pericolosità idrogeologica P2 e P3;

considerato che la normativa del PAI permetterebbe comunque l'esecuzione dei lavori in progetto in quanto consente "la realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua" anche in zone di pericolosità elevata P4 come indicato all'art. 9 (Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4), comma 1, punto p.;

preso atto che tra il 4 e il 5 agosto 2017, l'area di progetto è stata interessata da un evento temporalesco caratterizzato da nuclei di precipitazione estremamente localizzati ed intensi che hanno provocato una serie di fenomeni di dissesto;

preso atto che gli effetti principali di tali dissesti sono elencati nella relazione geologica preliminare, datata agosto 2017, redatta da tecnici del Genio Civile di Belluno in collaborazione con funzionari della Direzione Difesa del Suolo e che l'area interessata dal progetto è stata valutata, inoltre, nello studio, commissionato al TESAF (Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università di Padova) dall'Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Belluno, dal titolo "Analisi storica degli eventi di piena, analisi idrologica e reologica dei fenomeni di trasporto solido e di massa nel torrente Bigontina a monte dell'abitato di Alverà, in Comune di Cortina d'Ampezzo per l'individuazione delle opere idrauliche per la messa in sicurezza d'infrastrutture viarie ed abitati";

(Punto 1A) considerato che i suddetti documenti hanno evidenziato che "il tratto di torrente Bigontina tra Alverà e il primo attraversamento di monte di ponte Gere, il corso d'acqua è soggetto a fenomeni di erosione spondale e instabilità anche profonda (specie sul versante spondale in destra idrografica che sono più accentuati nella zona a cavallo di Lago Scin..... Vi è inoltre una deformazione gravitativa profonda nella parte bassa del bacino (frana di Staulin), che vede una tendenza alla compressione della sponda in destra idrografica..... Tutti questi fenomeni non sono gestibili con gli ordinari provvedimenti di sistemazione idraulico-forestale, ma vanno periodicamente monitorati e tenuti in considerazione in un'ottica di gestione sostenibile nei confronti delle interferenze potenziali con l'officiosità e sicurezza idraulica del collettore." e che pertanto l'opera in progetto risulta in contrasto con il contesto di elevata fragilità geologica ed idraulica

AL DECRETO n. 34 del 29 AGO. 2019

descritta e che non è da escludere una sua interferenza negativa con gli interventi di sistemazione idraulica progettati e parzialmente eseguiti da parte degli uffici regionali competenti (Forestali e Genio Civile) a seguito dell'evento calamitoso 2018;

(Punto 1B) vista la nota n. 193999 del 17/05/2019 con la quale la Direzione Operativa ha comunicato quanto segue: "L'U.O. Forestale Est e l'U.O. Genio Civile di Belluno hanno espresso il seguente parere in merito al vincolo idrogeologico, idraulico e in materia di riduzione di superficie forestale con nota n. 120092 del 26/03/2019. ASPETTO IDRAULICO - Per quanto riguarda le interferenze dell'impianto con il demanio idrico, queste si localizzano all'opera di presa e su un attraversamento del Rio Bigontina. L'opera di presa verrebbe a collocarsi tra due opere trasversali di trattenuta in corso di definizione all'interno dei lavori previsti dalla scrivente U.O. Forestale a seguito degli eventi alluvionali dell'agosto 2017. Anche se la posizione dell'opera di presa non coincide con la localizzazione delle strutture trasversali in progetto, questa si posiziona lungo un collettore colpito anche dagli eventi alluvionali di fine ottobre 2018, ove giocoforza saranno possibili ulteriori riscontri progettuali. La presa inoltre si posizionerà in corrispondenza del previsto superamento del rio da una linea di terna, prevista all'interno del progetto di Riassetto della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) nell'Alto Bellunese, che nel tratto in esame prevede l'approntamento di tubazioni in sub-alveo. Invece l'attraversamento del rio Bigontina previsto più a valle intercetta l'area ove sempre la scrivente struttura regionale forestale ha programmato la ricostruzione del vicino ponte e la sistemazione dell'asta con opere trasversali. VINCOLO IDROGEOLOGICO - Relativamente al Vincolo idrogeologico la progettazione individua il percorso della condotta su area quasi completamente esclusa dal medesimo se non per un breve tratto iniziale, che dall'opera di presa giunge a valle del primo attraversamento della regionale. RIDUZIONE DI SUPERFICIE FORESTALE - [...] - Pertanto, sulla scorta di quanto riportato dal direttore della U.O. Forestale di Belluno e dal Direttore dell'U.O. Genio Civile di Belluno e degli effetti dell'evento alluvionale del 2018 che ha interessato e danneggiato un collettore prossimo alle opere di presa in progetto, è necessario aggiornare la documentazione oggetto di istanza, tenendo conto dell'attuale stato di fatto modificato. Il progetto dovrà essere ridefinito alla luce delle mitigazioni del rischio idraulico, già realizzate dalle strutture regionali, oppure oggetto di recente concessione. Si segnala, infine, che l'asta del torrente Bigontina è interessata da studi idraulici in corso di esecuzione, commissionati dalla Regione del Veneto con l'obiettivo di individuare le problematiche idrauliche e i relativi interventi di sistemazione. Secondo il principio di cautela si reputa, pertanto, necessario che la progettazione tenga in considerazione le opere di cui alla programmazione regionale.";

vista la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

vista la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico, in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela;

richiamato il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

richiamato il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

AL DECRETO n. 94 del 29 AGO. 2019**(Punto 2) considerato:**

- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;
- che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,
- che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";
- che con nota n. 175477 del 06/05/2019 la Provincia di Belluno, nel caso di specie, ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all' "Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce in rischio ambientale "ALTO";

considerato che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

considerato che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

considerato che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

(Punto 3A) considerato che il PTCP della Provincia di Belluno individua in corrispondenza dell'opera di presa il biotopo censito al n. 78 "Lago Scin" caratterizzato da ambienti umidi, ed i biotopi n. 79 "Prati umidi tra Larieto e T. Bigontina" e n. 80 "Pressi del T. Bigontina", nei quali la presenza del corso d'acqua risulta essere fondamentale per la salvaguardia delle forme ecosistemiche riconosciute di valore nel sito. Nel Quadro Programmatico del SIA questi biotopi vengono elencati quali "opportunità per opere di compensazione", e non vengono valutati gli effetti derivanti dalla realizzazione della derivazione e dalla cantierizzazione su di essi. Non viene inoltre riportato e preso in considerazione il biotopo censito dal PRG del Comune di Cortina d'Ampezzo come H 1.9 "laghi Costalaresc, Venche e Scin";

(Punto 3B) considerato che all'interno del bacino idrografico del T. Bigontina sono presenti una serie di prelievi idrici e scarichi, come specificato con contributo istruttorio provinciale n. 2736 in data 24/01/2018, che determinano un possibile cumulo di fonti di pressione;

(Punto 4) considerato che il Piano di Monitoraggio per la parte ante operam è stato avviato, ma non concluso, mancando anche il calcolo degli indici IARI e IQM;

(Punto 5) considerato che l'analisi idrologica per la stima delle portate nel Rio Bigontina non sembra essere esaustiva e dare risultati robusti; la scelta di prendere come base dati di portata di partenza la serie storica della stazione ARPAV di Podestagno sul T. Boite, dovrebbe essere avvalorata dal confronto tra misure dirette di portata eseguite nel Rio Bigontina e corrispondenti portate registrate presso la stazione ARPAV di Podestagno. La relazione idrologica non è, dunque, stata aggiornata sulla base delle misure eseguite durante il monitoraggio ante operam. L'analisi sarebbe inoltre risultata più corretta se si fosse 'attualizzata' la portata specifica del Rio Bigontina alla serie storica di riferimento della stazione ARPAV di Podestagno, considerando un periodo di osservazione maggiore (anche successivo al 2009): tale aspetto può influire sulla

AL DECRETO n. 94 del 29 AGO. 2019

determinazione della curva di durata delle portate stimate per il Rio Bigontina e sui valori di portata media del torrente e, di conseguenza, sui valori di portata residua nel tratto sotteso e derivabili dall'impianto;

(Punto 6) considerato che non è stato presentato il Piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo ai sensi del DPR 120/2017;

richiamato l'art. 7 dello schema di disciplinare allegato alla determina di concessione n. 1773 del 17/10/2016 il quale prevede che sia fatto salvo il principio sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt. 73 e 77 del D.Lgs. 152/2006 relativo al non deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico;

richiamato quanto riportato nella nota prot. n. 1959/B.4.11/2 del 05/06/2018 del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Venezia -: "CONSIDERATO: - che il bacino idrografico del Rio Gere (affluente in dx del torrente Bigontina) è stato interessato, in data 5 agosto 2017, da un evento meteorico di eccezionale intensità che ha dato origine ad una colata detritica di elevatissima magnitudo, - che più a valle, lungo il torrente Bigontina la colata ha assunto progressivamente carattere di piena idraulica con ingente trasporto solido (blocchi di detrito con volumi stimati pari a 2-4 mc) la quale ha determinato diffusi fenomeni di esondazione e l'ostruzione delle sezioni fluviali in corrispondenza degli attraversamenti stradali (S.R. n. 48 e la viabilità comunale in località Lago Scin e Alverà); - che tale evento ha anche determinato la compromissione delle difese longitudinali presenti nell'alveo del torrente Bigontina ed il sovralluvionamento di ampi tratti dello stesso; - che le opere relative all'impianto in argomento, qualora realizzate, andrebbero a interessare il torrente Bigontina e le aree limitrofe nel tratto direttamente colpito dal succitato evento; - che a seguito di tale evento gli Uffici Regionali stanno ad oggi predisponendo la progettazione di opere funzionali al ripristino e al miglioramento delle difese idrauliche lungo il corso del torrente Bigontina; - che i fatti e le evidenze sopra richiamate portano a ritenere che l'opera in argomento sia contraria al buon regime delle acque e non compatibile con il regime di trasporto solido localmente registrato; - che il rispetto di tali principi costituisce altresì cardine degli atti pianificatori di competenza della scrivente Autorità e trova esplicito riferimento nei criteri generali definiti dall'art. 8 delle Norme di attuazione del P.A.I.; - che l'attuale stato delle conoscenze non consente di accertare, per l'opera in argomento, il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 6 delle norme di attuazione del P.A.I.;" che ha portato, per le motivazioni di cui ai precedenti considerato, il medesimo Distretto ad esprimere parere non favorevole sul progetto in esame;

OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 245422 del 12/06/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni.

Con nota prot. n. 250514 del 17/06/2019 la ditta ha chiesto la proroga di 30 giorni per la presentazione delle suddette osservazioni e, nella seduta del Comitato VIA del 19/06/2019 tra le "Varie ed Eventuali", il Comitato ha valutato che non vi siano ragionevoli condizioni per assentire la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni, attesi altresì i contenuti del parere non favorevole espresso in merito dall'Autorità di Bacino competente.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 271046 del 24/06/2019, con prot. n. 271049 del 24/06/2019 e prot. 273105 del 24/06/2019.

AL DECRETO n. 34 del 2.9 AGO. 2019**VALUTAZIONI del gruppo istruttorio****Con riferimento alle osservazioni contenute nella nota acquisita con prot. 271046 del 24/06/2019:**

Punti (1A) e (1B) Si prende atto, ma si ritengono non superate le problematiche evidenziate in questi due punti. Si ribadisce che, con prot. n. 1959/B.4.11/2 del 05/06/2018, il Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia – ha espresso parere non favorevole.

Punto (2) Si prende atto e si rinvia alla riposta alle osservazioni contenute nella nota acquisita con prot. 273105 del 24/06/2019, sotto riportate.

Punti (3A) (3B) L'osservazione formulata dal proponente non fornisce elementi conoscitivi ed istruttori utili a valutare le interferenze tra le opere previste dal progetto e la presenza degli elementi naturalistici di pregio tutelati dai biotopi, rispetto a quanto osservato nel parere provinciale (potenziali incidenze derivanti dalla realizzazione della derivazione, con conseguente riduzione della risorsa idrica presente in alveo, ed effetti della cantierizzazione, con occupazione di suolo maggiore rispetto alla fase di esercizio). Il richiamo ad altri progetti insistenti nel medesimo ambito non esime dalle valutazioni dovute sul presente progetto, semmai impone in sede di VIA la necessità di considerare i possibili impatti cumulativi ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

Analogamente non è stata fornita risposta al punto relativo alla presenza di prelievi idrici e scarichi suscettibili di determinare con l'opera in progetto un cumulo di fonti di pressione.

Punto (4) Il proponente, nell'ambito della risposta all'art. 10 bis ha presentato la relazione dei risultati del piano di monitoraggio Ante Operam relativi al biennio 2017-2018 e ulteriori calcoli riferiti a IQM e IARI.

Si fa presente che in questa fase dell'istruttoria le osservazioni presentate dal proponente non possono introdurre elementi di novità.

Si evidenzia che la metodologia di calcolo dell'indice IARI non segue quanto indicato dal Manuale ISPRA (2011). Si precisa che l'indice IARI deriva dalla media dei singoli indici valutati per i 2 tratti, ponderata sulla base delle lunghezze dei tratti stessi.

Punto (5) La considerazione del Comitato VIA aveva lo scopo di evidenziare aspetti ritenuti migliorabili nella stima idrologica progettuale.

Si fa presente che in questa fase dell'istruttoria le osservazioni presentate dal proponente non possono introdurre elementi di novità.

Punto (6) In riferimento alle osservazioni inviate dal proponente si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del DPR 120/2017, i 180 giorni di regime transitorio si riferivano ai progetti per i quali era in corso una procedura ai sensi del DM 161/2012 riservando al proponente la facoltà di presentare la documentazione prevista dal DPR 120/2017 medesimo. Le istanze successive al 22 agosto 2017, data di entrata in vigore del DPR 120/2017, dovevano essere conformi alla nuova disciplina.

In ogni caso l'articolo 5 del DM 161/2012 disponeva l'obbligo di presentazione del Piano di Utilizzo per i progetti soggetti a VIA, con le stesse modalità riprese dalla normativa vigente.

Con riferimento alle osservazioni contenute nella nota acquisita con prot. 273105 del 24/06/2019, si riferisce quanto segue:

La Direttiva 2000/60/CE considera l'acqua un patrimonio da difendere e delinea l'azione comunitaria, allo scopo di impedire il deterioramento dell'attuale qualità, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 ha finalizzato l'attività della pubblica amministrazione al conseguimento della migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, anche per la gestione delle risorse

idriche, fissando come obiettivo prioritario la tutela dell'ambiente nell'ambito di interessi connotati da discrezionalità, tenendo altresì conto del principio di solidarietà per salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, anche in futuro.

In particolare il disposto del menzionato D.Lgs n. 152/2006 prevede con:

- l'art. 77, comma 2, che le regioni stabiliscano e adottino le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, assicurando per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado;
- l'art. 96, comma 3, sostituendo l'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, che il provvedimento di concessione di derivazione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato.

Il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali al fine del mantenimento dello stato di qualità, con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 ha approvato il Piano di Gestione delle Acque Aggiornamento 2015-2021, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico. In particolare, ha previsto che il rilascio di concessioni idriche non dovrà incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua.

Nel caso di specie il corpo idrico n. 501_10 è in stato Buono, il suo obiettivo è il mantenimento dello stato Buono ovvero il non deterioramento dello stesso.

La Direttiva Derivazioni traducendo l'impalcato fornito dalla Linee guida, approvate con Decreto direttoriale n. 29/STA del 13-02-2017, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non-deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla DQA, si configura come una misura necessaria per dare riscontro alle criticità avanzate dalla Commissione Europea attraverso l'avvio della procedura nominata EU PILOT 6011/2014/ENVI.

La Direttiva Derivazioni costituisce quindi lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile nella discrezionale valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico.

La definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando i criteri della menzionata Direttiva Derivazioni, risponde appieno al requisito definito dall'art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

L'attribuzione della derivazione, singola o in cumulo, alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Tenuto conto del principio di precauzione posto alla base del diritto ambientale, si ritengono non superati i motivi ostativi.

Infine, secondo la normativa statale, ai sensi del dell'art. 77 del D.lgs. 152/2006, c. 10 bis, lettera b, punto 3, che recepisce l'art. 4, c. 7, lettera c, della DQA, le regioni non violano le disposizioni relative al mancato raggiungimento del buono stato ecologico delle acque superficiali ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale, purché le eventuali modifiche/alterazioni siano motivate da prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile. Dalla valutazione di rischio ambientale effettuata, si ritiene che le eventuali modifiche/alterazioni idrologiche e idromorfologiche causate dall'impianto in argomento non siano motivate da alcun interesse/vantaggio fra quelli sopraelencati.

Si precisa che su tale punto la Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio contributo ricevuto con nota prot. n. 325942 del 22/7/2019.


AL DECRETO n. 34 del 29 AGO. 2019

Tutto ciò visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente ed il Direttore della Direzione Regionale Ambiente), condividendo le valutazioni esposte dal gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, la conferma del


parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.


Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
Eva Maria Lunger



VISTO: Il Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua



Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin



Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
Dott. Luigi Masia

